



**COMUNICATO UFFICIALE N.131**  
**Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 92/AA al N. 94/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 9 OTTOBRE 2019**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 92/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 937 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giorgio LA CAVA e della società S.S. AREZZO SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIORGIO LA CAVA, Presidente e legale rappresentante della società S.S. AREZZO SRL all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, comma 3.1, 5, commi 5.1 e 5.5 e 6 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore all'epoca dei fatti, ovvero del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché di comportamento in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, e in particolare per avere:

- trattato l'acquisto del calciatore Abdallah Basit con il suo procuratore sportivo signor Leonardo Giusti in occasione della stipula del contratto di prestazione sportiva in data 16.7.2018, benché costui fosse privo di formale contratto di rappresentanza depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi della F.I.G.C.;
- stipulato, anche in violazione di quanto disposto dall'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., il contratto con il calciatore Abdallah Basit in data 15.10.2018, senza che fosse inserito il nominativo del procuratore sportivo di costui, signor Leonardo Giusti;
- stipulato con il signor Leonardo Giusti: i) dapprima un accordo che prevedeva la corresponsione in favore del signor Giusti di un corrispettivo pari al 50% di quanto dovuto alla società S.S. Arezzo in caso di eventuale futura cessione del calciatore Abdallah Basit ad altra società calcistica, forma questa di corresponsione non prevista dalla normativa vigente e comunque di gran lunga superiore al limite normativamente previsto; ii) successivamente un diverso accordo che prevedeva la corresponsione di una somma pari a € 600.000,00 (seicentomila/00) in caso di cessione del calciatore stesso al prezzo di € 3.000.000,00 (tremilioni/00), per un ammontare quindi di gran lunga superiore a quanto previsto dalla normativa all'epoca vigente;

S.S. AREZZO SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente signor Giorgio La Cava;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio LA CAVA in proprio e, nella qualità di legale rappresentante, per conto e dalla società S.S. AREZZO SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per

il Sig. Giorgio LA CAVA e di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) di ammenda per la società S.S. AREZZO SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 93/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1280 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sigg.ri Fabio BRUSCOLINI e Simone D'AGOSTINI e della società A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO BRUSCOLINI, presidente e legale rappresentante della A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 44 del Regolamento LND, per avere impiegato - o comunque per non aver impedito di impiegare - nella stagione sportiva 2018/2019, in assenza di tesseramento, il sig. Simone D'Agostini quale allenatore della squadra della A.S.D. Valle Martella, inserendolo in tale veste nell'organigramma e nelle distinte di gara;

SIMONE D'AGOSTINI, non tesserato come allenatore per la A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO all'epoca dei fatti né, peraltro, mai abilitato dal Settore Tecnico a svolgere l'attività di allenatore, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 36, commi 1 e 3, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., e agli artt. 34 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nel corso della stagione sportiva 2017/2018, di fatto assunto - pur in assenza di tesseramento come allenatore e di abilitazione a svolgere attività di allenatore, ma risultando tesserato solo come dirigente - il ruolo di allenatore della A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO figurando in tale veste nelle distinte di gara oltre che nello stesso organigramma societario ufficiale;

A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Fabio BRUSCOLINI in proprio e in qualità di Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO e Simone D'AGOSTINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica per il Sig. Simone D'AGOSTINI, di mesi 3 (tre) di squalifica per il Sig. Fabio BRUSCOLINI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 94/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1210 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Emmanuele ESPOSITO e Emanuele SANTANIELLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Emmanuele ESPOSITO, calciatore tesserato della società A.S.D. P. AZ Picerno all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo della F.I.G.C. in vigore all'epoca dei fatti, ed in particolare alla definizione "calciatore" in tale norma contenuta, nonché dall'art. 3.1 stesso Regolamento per aver usufruito dell'opera dell'Avv. Camillo Cannizzaro, in occasione della stipula dell'accordo economico con la società A.S.D. P. AZ Picerno per la stagione sportiva 2018 - 2019, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza stipulare con lo stesso, che per giunta non era iscritto nel registro dei procuratori sportivi della F.I.G.C., alcun contratto di rappresentanza depositato presso la stessa Commissione;

Emanuele SANTANIELLO, calciatore tesserato della società A.S.D. Team Altamura all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo della F.I.G.C. in vigore all'epoca dei fatti, ed in particolare alla definizione "calciatore" in tale norma contenuta, nonché dall'art. 3.1 stesso Regolamento, per aver usufruito dell'opera del procuratore sportivo sig. Bruno Di Napoli, in occasione della stipula dell'accordo economico con la società A.S.D. P. AZ Picerno per la stagione sportiva 2018 - 2019, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante, e senza stipulare con lo stesso alcun contratto di rappresentanza depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi della F.I.G.C.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione *ex art. 32sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Emmanuele ESPOSITO e Emanuele SANTANIELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato Lega Pro, valevole per la stagione sportiva 2019/2020 e € 400 di ammenda per il Sig. Emmanuele ESPOSITO, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di Lega Pro valevole per la stagione sportiva 2019/2020 e € 400,00 di ammenda per il Sig. Emanuele SANTANIELLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina